

“Certificazione delle competenze”
(secondo FNOVI)

Progetto FNOVI - CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Avvio procedura ricerca “Valutatori”

La presente per informare che Fnovi si è impegnata nella realizzazione di un **sistema finalizzato alla valorizzazione e al riconoscimento delle capacità e delle conoscenze acquisite da un medico veterinario nel corso della sua esperienza lavorativa, formativa e di vita** attraverso un percorso di valutazione di tali esperienze: il progetto, denominato **“Certificazione delle competenze”** , è illustrato nella Nota esplicativa in allegato.

...serve in particolare individuare un primo gruppo di valutatori che esamineranno la documentazione prodotta e condurranno i colloqui atti a verificare il possesso delle competenze ai fini della certificazione.

Premesso che in una seconda fase i valutatori dovranno comunque essere certificati secondo il sistema predisposto dal **soggetto certificatore** partner di FNOVI che - come noto - è **Certing**

...

... nella prima parte è necessario che i valutatori abbiano competenze professionali pari o superiori ai soggetti suscettibili di certificazione e abbiano i requisiti necessari per assicurare una valutazione obiettiva e imparziale. Costoro confluiranno in un elenco che sarà gestito da Certing che, **in ragione delle caratteristiche della domanda da esaminare, gestirà gli incarichi.**

Ove interessati, i colleghi potranno proporre la propria candidatura previa una autovalutazione rispetto i requisiti richiesti dallo schema di certificazione. Per questo scopo dovrà essere utilizzato il file Excel (Tabella di autovalutazione) che si trasmette in allegato. Nel caso il punteggio realizzato soddisfacesse i parametri richiesti, i colleghi potranno trasmettere il file Excel compilato in Federazione (scrivendo a info@fnovi.it una e-mail avente ad oggetto "Elenco valutatori"), allegando un curriculum vitae aggiornato, datato e firmato nonché un elenco, il più esaustivo possibile, delle attività prese in considerazione per il raggiungimento del punteggio richiesto.

I colleghi in possesso del diploma EBVS potranno inviare solo il curriculum vitae aggiornato, datato e firmato, allegando il diploma EBVS.



XVI legislatura

Il valore legale del titolo di studio

*Contesto europeo ed
elementi di legislazione
comparata*

marzo 2011
n. 280



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulla legislazione
comparata e per le relazioni con il
C.E.R.D.P.



Si parla genericamente e in modo astratto di **"possesso di valore legale"** da parte del titolo di studio intendendo **l'ufficialità, la validità, o una combinazione di entrambe le caratteristiche**, o di proprietà riconducibili a tali caratteristiche.

Si parla genericamente e in modo astratto di **"possesso di valore legale"** da parte del titolo di studio intendendo **l'ufficialità, la validità, o una combinazione di entrambe le caratteristiche**, o di proprietà riconducibili a tali caratteristiche.

Le Autorità Pubbliche decidono di proteggere legalmente certi titoli **individuando o selezionando con apposite autorizzazioni amministrative le istituzioni (scuole, Università ed analoghi enti) che possono concederli**, e in questo modo esercitano un controllo più o meno diretto sul sistema di istruzione e di formazione che viene così definito.

- Il concetto di "valore legale" non risulta definito dall'ordinamento.
- E' una locuzione della dottrina liberamente applicata (e poi discussa) nel contesto della legislazione riguardante i titoli di studio, che estende e in effetti modifica l'analogo concetto relativo all'efficacia probatoria di un documento nel processo.

Legge 13 marzo 1958, n. 262, che regola il conferimento ed uso di titoli accademici, professionali e simili:

Art. 1 « Le qualifiche accademiche di dottore, compresa quella honoris causa, le qualifiche di carattere professionale, la qualifica di libero docente possono essere conferite soltanto con le modalità e nei casi indicati dalla legge »

Art. 2, « È vietato il conferimento delle qualifiche di cui all'articolo precedente da parte di privati, enti e istituti, comunque denominati, in contrasto con quanto stabilito nello stesso articolo. »

Legge 30 novembre 1973, n. 766 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1973, n.580, recante misure urgenti per l'Università):

Art. 10, “le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria, possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali **riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge** “

Il College Europeo non è un titolo legalmente riconosciuto (in tutta Europa) perché non viene rilasciato da un ente riconosciuto dallo stato: è una società privata non accreditata come lo sono le Università private (es.: Università Cattolica, Università Telematica Pegaso, ecc,)

Codice Deontologico Veterinario, Art. 36 - Divieto di utilizzo di titoli professionali non posseduti o di titoli inesistenti -
"L'iscrizione all'Albo è requisito necessario ed essenziale per l'esercizio dell'attività professionale di Medico Veterinario.

Sono sanzionabili, anche disciplinarmente l'uso di un titolo professionale non posseduto o **l'utilizzo di titoli professionali** inesistenti o **non riconosciuti**.

Lo svolgimento di attività professionale in carenza dei titoli necessari, o in periodo di sospensione, costituisce anche violazione del presente Codice e come tale è sanzionabile.

Risponde dell'infrazione anche il Medico Veterinario che abbia consapevolmente reso possibile un'attività irregolare."

Il diploma di un College Europeo non può essere utilizzato nella certificazione delle competenze di FNOVI perché ciò avversa i dettami del codice deontologico (e della legge italiana).

La procedura di selezione resterà aperta dal 30 ottobre e fino al prossimo 18 novembre 2023, ed i professionisti che saranno selezionati in quanto idonei saranno raggiunti da una successiva comunicazione che fornirà ogni altra informazione legata al loro coinvolgimento nonché al successivo processo di formazione.

“Certificazione delle competenze”

Nota esplicativa del progetto

Obiettivi

L’obiettivo del progetto è valorizzare le competenze del medico veterinario acquisite attraverso l’esperienza e l’aggiornamento continuo nello specifico ambito professionale nel quale opera e renderle riconoscibili per l’utenza attraverso un processo trasparente e condiviso.

Per perseguire tale obiettivo, FNOVI ha sviluppato un percorso di certificazione utilizzando schemi già consolidati e riconosciuti a livello nazionale ed europeo, così da facilitare, in prospettiva, il mutuo riconoscimento all’interno del territorio dell’Unione europea.

Portfolio delle competenze

Il percorso di certificazione prevede la valutazione di tre ambiti di apprendimento che concorrono alla descrizione dell'esperienza professionale. Per ognuno di questi ambiti il Comitato Tecnico Scientifico FNOVI, ha definito una griglia di valutazione basata su indicatori specifici e un punteggio minimo necessario per la certificazione.

Gli ambiti di apprendimento sono così definiti:

1. *Apprendimento formale* - generalmente offerto da istituzioni educative o formative, strutturato (in termini di obiettivi, durata, sostegni didattici), con esame finale e finalizzato al rilascio di un titolo o di una certificazione. Il sistema di misurazione è quello dei 'Crediti ECTS': un anno accademico a tempo pieno equivale a 60 crediti ECTS, 1 credito ECTS è pari a 25 ore e comprende il tempo normalmente richiesto per completare tutte le attività di apprendimento (lezioni, seminari, progetti, esercitazioni pratiche, tirocini) e il tempo per lo studio individuale necessario per conseguire i risultati di apprendimento.
2. *Apprendimento non formale* - derivante da attività di formazione continua, programmate (in termini di obiettivi e di durata), effettuate in presenza, da remoto o in modalità mista e finalizzati al mantenimento delle competenze professionali. Il sistema di misurazione è basato sulle linee guida Agenas per l'Educazione Continua in Medicina (ECM).
3. *Apprendimento informale* - derivante dalle attività lavorativa. Non è strutturato in termini di obiettivi, tempi o ausili didattici e, dal punto di vista del discente, può essere non intenzionale. Il sistema di misurazione adottato, definito dal Comitato Tecnico Scientifico FNOVI, è basato su indicatori di tipo qualitativo e quantitativo dell'attività professionale, tenendo in considerazione le proposte dei gruppi di lavoro FNOVI che hanno partecipato al progetto. Gli indicatori sono in parte applicabili a tutte le discipline (indicatori generali) e in parte specifici per il settore di certificazione.

<https://education.ec.europa.eu/it/education-levels/higher-education/inclusive-and-connected-higher-education/european-credit-transfer-and-accumulation-system>

Cos'è il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS)?

Il sistema europeo di accumulazione e trasferimento dei crediti (ECTS) è uno strumento dello [spazio europeo dell'istruzione superiore](#)  per rendere più trasparenti gli studi e i corsi. Aiuta gli studenti a spostarsi da un paese all'altro e a ottenere il riconoscimento dei titoli di studio e dei periodi di studio all'estero.

L'ECTS fa in modo che i crediti ottenuti presso un istituto di istruzione superiore siano conteggiati ai fini del conseguimento di un titolo per cui si segue un corso di studi presso un altro istituto. I crediti ECTS costituiscono un apprendimento basato sui risultati di un determinato percorso formativo e sul relativo carico di lavoro.


Come funziona?

60 crediti ECTS rappresentano l'equivalente di un anno di studio o di lavoro. In un anno accademico standard, questi crediti sono generalmente suddivisi in diversi moduli più piccoli. Una "qualificazione di ciclo breve" comprende in genere 90-120 crediti ECTS. Un diploma di "primo ciclo" (o laurea di primo livello) è costituito da 180 o 240 crediti ECTS.

Di solito un diploma di "secondo ciclo" (o laurea magistrale) è costituito da 90 o 120 crediti ECTS. L'uso degli ECTS nel "terzo ciclo" (livello di dottorato) varia.

Il sistema ECTS è utilizzato per favorire la mobilità degli studenti tra istituti di istruzione superiore. I cataloghi dei corsi, gli [accordi di apprendimento](#)  e le trascrizioni dei registri contribuiscono al riconoscimento e al trasferimento dei crediti maturati dagli studenti durante un periodo di mobilità all'estero. La [guida per l'utente ECTS](#) descrive il sistema e il suo utilizzo in modo più dettagliato.

Il sistema universitario italiano



Percorsi di certificazione

I percorsi di certificazione sono stati così identificati:

- Settore degli animali da compagnia:
 - Alimentazione e nutrizione
 - Anestesia
 - Cardiologia
 - Chirurgia dei tessuti molli
 - Dermatologia
 - Fisiatria
 - Oftalmologia
 - Odontostomatologia
 - Oncologia
 - Ortopedia
 - Medicina d'urgenza
 - Medicina interna
 - Neurologia
 - Riproduzione
- Settore Diagnostica per immagini
- Settore Patologia e patologia clinica

- Settore degli animali da reddito:

- Bovini
 - Suini
 - Ovi caprini
 - Conigli
 - Specie Avicole
 - Specie ittiche
- Settore Cavalli
 - Settore degli animali esotici:
 - rettili e anfibi
 - uccelli
 - pesci
 - piccoli mammiferi
 - benessere degli animali da zoo
 - Settore medicina forense
 - Settore apicoltura
 - Settore sicurezza alimentare.

- Apprendimento formale: 35 punti. Vengono considerati i titoli conseguiti nell'intera carriera professionale.
- Apprendimento non formale: 100 punti. Il periodo da considerare riguarda gli anni successivi ai primi 5 anni dopo l'iscrizione all'Ordine.
- Apprendimento informale: 150 punti di cui 50 punti nella parte generale + 100 punti nella parte specialistica. Deve essere valutata, l'esperienza acquisita negli anni successivi ai primi 5 anni dopo l'iscrizione all'Ordine.

La documentazione presentata viene esaminata tecnicamente da un **valutatore incaricato da CertIng** al fine di confermare l'effettiva consistenza e ampiezza della competenza dichiarata.

La seconda parte del processo di certificazione prevede **un colloquio con un valutatore, identificato dall'Organismo di certificazione** in base a requisiti di competenza e imparzialità.

Nel corso del colloquio vengono valutati i documenti presentati a supporto della domanda di certificazione, in particolare quelli che dimostrano l'esperienza professionale specifica per il settore di certificazione (ad es. il 'Case Log' nel caso degli animali d'affezione) approfondendo l'approccio utilizzato per affrontare e risolvere i casi pratici.

Al termine del colloquio viene redatto un verbale nel quale **il valutatore conferma la coerenza tra le conoscenze / abilità / esperienze del professionista e la competenza specifica che egli chiede di certificare.**

L'attestazione di competenza viene quindi rilasciata dall'Ente Certificatore e il nominativo del soggetto certificato viene inserito in un albo gestito e pubblicato sul sito di CertIng.

La certificazione di **Medico Veterinario Esperto** **ha validità 3 anni** e può essere **rinnovata a seguito di una valutazione basata sugli stessi criteri** applicati per il rilascio della prima certificazione.

CONCLUSIONI

Una definizione di Medico Veterinario esperto esiste già nell'impianto legislativo italiano, quella del «Medico Veterinario esperto in medicina degli animali da laboratorio» (art 24, D.Lgs 26/2014) il cui iter formativo e le cui competenze sono definite dal Decreto Ministeriale del 5 agosto 2021 e conseguente Decreto Direttoriale del marzo 2022.

Sarebbe auspicabile che FNOVI si impegnasse a perseguire un iter simile a quello già presente nella normativa invece che inventarsi qualcosa di nuovo che utilizza strumenti valutativi che sono in contrasto con la legge vigente e il Codice Deontologico Veterinario con il risultato di un prodotto di dubbio valore nella pratica perché già nato privo di un minimo fumus boni iuris.